

DELIBERAZIONE 14 MAGGIO 2015
216/2015/E/EEL

DECISIONE DEI RECLAMI PRESENTATI DALLA DITTA INDIVIDUALE MELE CLAUDIO NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVI ALLE PRATICHE DI CONNESSIONE
T0600343 E T0600369

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 14 maggio 2015

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e s.m.i. (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato B;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 30 gennaio 2014, 14/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 14/2014/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;

- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con due reclami presentati, rispettivamente, il 19 novembre 2014 (prot. Autorità n. 33636 del 21 novembre 2014) e il 20 novembre 2014 (prot. Autorità n. 33650 del 21 novembre 2014), la ditta individuale Mele Claudio (di seguito: reclamante) contesta il diniego, di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore), all'accoglimento della richiesta di modifica di due preventivi di connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, relativi alle pratiche di connessione T0600343 e T0600369;
2. i reclami sono stati presentati contestualmente al gestore di rete e all'Autorità, al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante, dovuti alla mancata concessione della modifica dei preventivi di connessione da parte del gestore;
3. con note dell'11 dicembre 2014 (rispettivamente prot. Autorità n. 36011 e n. 36006), l'Autorità ha comunicato, alle parti, l'avvio del procedimento di trattazione dei reclami;
4. a seguito della comunicazione di Enel Distribuzione del 27 novembre 2014 (prot. Autorità n. 34710 del 28 novembre 2014), con cui il gestore di rete segnalava all'Autorità di aver riscontrato, con riguardo ad altri reclami, l'esistenza di alcuni documenti sottoscritti da un soggetto deceduto (sig. Giovanni Sgura) e a seguito delle verifiche svolte al riguardo dall'Ufficio responsabile del procedimento, è stata rinvenuta, tra i documenti acquisiti agli atti del procedimento relativo alla pratica di connessione T0600343, una comunicazione recante la firma del sig. Giovanni Sgura, in qualità di mandatario con rappresentanza del reclamante per la gestione della suddetta pratica di connessione, in data successiva al decesso dello stesso;
5. ritenendo che la comunicazione sottoscritta dal sig. Giovanni Sgura costituisca elemento essenziale di una delle due contestazioni oggetto del reclamo relativo alla pratica di connessione T0600343 e, segnatamente, della contestazione relativa all'annullamento, da parte del gestore, della suddetta pratica per mancata accettazione del preventivo di connessione entro i termini previsti dal TICA, con nota del 27 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 7054), l'Ufficio responsabile del procedimento, sentito il Collegio dell'Autorità, ha dichiarato l'improcedibilità del reclamo in oggetto, nella parte relativa all'annullamento della pratica di connessione T0600343 e ne ha disposto, quindi, l'archiviazione *in parte qua*;
6. con la medesima nota di cui al precedente punto 5, l'Ufficio responsabile del procedimento ha disposto, altresì, la prosecuzione del procedimento di trattazione

del reclamo in relazione alla contestazione relativa al mancato accoglimento della richiesta di modifica del preventivo di connessione;

7. con nota del 20 aprile 2015, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com;
8. in considerazione della sostanziale identità delle questioni tecniche e giuridiche controverse, i reclami relativi alle pratiche di connessione T0600343 e T0600369, avviati con note dell'11 dicembre 2014 (rispettivamente prot. Autorità n. 36011 e n. 36006), possono costituire oggetto di trattazione congiunta.

QUADRO NORMATIVO

9. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), il soggetto richiedente la connessione ha la facoltà di chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo di connessione prima dell'accettazione dello stesso; la richiesta di modifica deve essere presentata al gestore entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del preventivo medesimo. Ricevuta la richiesta di modifica del preventivo, il gestore di rete, attenendosi alle tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In quest'ultimo caso, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni del rifiuto.

QUADRO FATTUALE

10. A seguito di due richieste, presentate al gestore dal Sig. Giovanni Giuliani in qualità di mandatario con rappresentanza del reclamante, per la connessione alla rete di due impianti eolici siti nel comune di Potenza, ciascuno da 60 kW di potenza, il gestore inviava:
 - a) in data 26 marzo 2013, il preventivo di connessione identificato dal codice pratica T0600343;
 - b) in data 15 aprile 2013, il preventivo di connessione identificato dal codice pratica T0600369;
11. in data, rispettivamente, 28 maggio 2013 e 17 giugno 2013, il mandatario del reclamante chiedeva la modifica dei suddetti preventivi di connessione, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, al fine di conseguire una soluzione tecnica di connessione più economica che contemplasse una minore estensione delle linee elettriche da realizzare;
12. in data 20 giugno 2013 e 1 luglio 2013, il gestore comunicava, al mandatario del reclamante, che le soluzioni tecniche di connessione, individuate nei preventivi del 26 marzo 2013 e del 15 aprile 2013, relativi alle pratiche di connessione rispettivamente T0600343 e T0600369, rappresentavano già, in relazione all'assetto e alla capacità di trasporto della propria rete, *“la soluzione al minimo tecnico tale da escludere la possibilità di soluzioni alternative diverse meno onerose”*;

13. con riferimento alla validità dei preventivi del 26 marzo 2013 e del 15 aprile 2013 sopracitati, nelle suddette comunicazioni, il gestore precisava che *“la richiesta di modifica dello stesso non sospende i termini per l'accettazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto della tempistica prescritta dall'art. 7.2 dell'Allegato A della delibera ARG/elt 99/08 e successive modifiche ed integrazioni”*. Conseguentemente, il gestore annullava le pratiche di connessione per mancata accettazione del preventivo nei tempi prescritti dal TICA.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

14. Il reclamante contesta le comunicazioni con cui il gestore ha disposto l'annullamento delle pratiche di connessione T0600343 e T0600369;
15. il reclamante contesta, altresì, il diniego alla modifica dei preventivi di connessione in quanto ritiene insoddisfacente la motivazione addotta dal gestore;
16. il reclamante ritiene che, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, il gestore sia tenuto ad emettere in ogni caso un nuovo preventivo di connessione, sia nel caso in cui la soluzione tecnica sia migliorativa rispetto alla precedente, sia nel caso in cui la soluzione tecnica rimanga la stessa del precedente preventivo;
17. il reclamante evidenzia, inoltre, una disparità di trattamento nella gestione delle pratiche di connessione T0600343 e T0600369 rispetto alla gestione di altre pratiche di connessione, per le quali, a seguito di analoghe richieste di modifica del preventivo di connessione, il gestore ha proceduto ad emettere un nuovo preventivo di connessione, anche radicalmente differente rispetto a quello precedentemente emesso.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

18. Il gestore non ha presentato alcuna memoria, né altro scritto difensivo in relazione alle contestazioni avanzate con i reclami oggetto della presente decisione.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

19. In merito alla contestazione del reclamante relativa all'annullamento delle pratiche di connessione oggetto dei presenti reclami, con riferimento alla pratica di connessione T0600343, si richiama integralmente la nota dell'Autorità del 27 febbraio 2015, prot. n. 7054, con cui è stata disposta l'archiviazione *in parte qua* del reclamo;
20. in relazione alla pratica di connessione T0600369, si rileva, invece, che il TICA non prevede la sospensione dei termini di validità di un preventivo di connessione nell'ipotesi di richiesta di modifica, ai sensi dell'art. 7, comma, 5 del TICA medesimo. Di conseguenza, nella fattispecie, il preventivo di connessione, emesso dal gestore in data 15 aprile 2013, non può ormai più essere accettato, essendo decorsi i termini di validità dello stesso;

21. in merito alla contestazione del reclamante, relativa al diniego di modifica dei preventivi di connessione, si rileva che, in materia di modifica del preventivo di connessione, il TICA, all'art. 7, comma 5, consente al gestore di rete di decidere, discrezionalmente, se accettare o, piuttosto, rifiutare la richiesta di elaborazione di un nuovo preventivo di connessione;
22. la previsione del TICA di un potere di diniego attribuito al gestore di rete è però bilanciata dall'obbligo, in capo al medesimo gestore, di motivare le ragioni del diniego e dalla possibilità, per il richiedente, di presentare una nuova richiesta di connessione;
23. infatti, la previsione di cui all'art. 7, comma 5, del TICA, che impone al gestore di "evidenziare le motivazioni del rifiuto", da un lato, ha, come presupposto, la disciplina generale dell'accesso alle reti elettriche da parte di terzi, caratterizzata, sia a livello europeo che nazionale (in particolare, cfr. art. 9, d.lgs.79/99), dall'obbligo legale di contrarre a carico dei titolari delle reti stesse, ovvero, in termini più precisi, dall'obbligo legislativamente imposto di concludere un contratto di accesso e di utilizzo della rete con chiunque ne faccia richiesta, applicando le condizioni determinate dall'Autorità (c.d. "accesso regolato"); dall'altro, rinviene il proprio fondamento nell'esigenza di esternare i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche alla base del provvedimento di rifiuto, tenuto conto dell'ampia discrezionalità riservata al gestore in merito alla accettazione o meno della modifica di un preventivo di connessione già emesso.
24. Ciò premesso, oggetto delle controversie *de quibus* è la valutazione delle motivazioni evidenziate dal gestore di rete al reclamante (*rectius* alla società mandataria del reclamante), in occasione del rifiuto di elaborare un nuovo preventivo di connessione, in relazione alle pratiche T0600343 e T0600369;
25. a tale proposito, è opportuno rilevare, altresì, che la società mandataria del reclamante, nelle richieste di modifica del preventivo, non evidenziava alcuna variazione relativa all'ubicazione, alla potenza o alla fonte dell'impianto di produzione. La ragione alla base della richiesta modifica viene precisata dal reclamante, anche nei reclami presentati all'Autorità, dove si evidenzia come le soluzioni tecniche indicate dal gestore nei preventivi del 26 marzo 2013 e del 15 aprile 2013 siano eccessivamente onerose, prevedendo, in entrambi i casi, la costruzione di nuove linee elettriche in media tensione per un'estensione di circa 2 km;
26. il reclamante, quindi, ha richiesto al gestore la modifica dei preventivi di connessione in quanto, nel tempo intercorso tra l'emissione del primo preventivo e la richiesta di modifica (circa due mesi), le condizioni della rete del gestore sarebbero potute variare, permettendo perciò l'individuazione di soluzioni di connessione meno onerose.
27. Nel delineato quadro, le motivazioni fornite dal gestore per il diniego di modifica dei preventivi appaiono del tutto ragionevoli e adeguate. Infatti, secondo quanto asserito dal gestore nelle note del 20 giugno 2013 e del 1 luglio 2013, rimanendo immutato l'assetto e la capacità di trasporto della propria rete, le soluzioni di connessione individuate nei preventivi del 26 marzo 2013 e del 15 aprile 2013

- erano, anche al momento della richiesta modifica, le soluzioni tecniche minime di connessione, non essendo dunque possibili soluzioni alternative meno onerose;
28. al riguardo, non appare condivisibile l'affermazione del reclamante circa l'obbligo del gestore di emettere in ogni caso un nuovo preventivo di connessione, anche qualora la soluzione tecnica rimanga immutata. L'articolo 7, comma 5, del TICA consente, infatti, al gestore, alternativamente, di elaborare un nuovo preventivo o di rifiutare, motivatamente, la modifica dello stesso. Nelle fattispecie, come detto, il gestore ha rifiutato la modifica esponendo motivazioni adeguate, in quanto fondate sull'invarianza dell'assetto di rete;
 29. irrilevante, ai fini della decisione della presente controversia, è, poi, la circostanza che, per altre pratiche di connessione, a fronte della medesima richiesta di modifica, il gestore abbia ritenuto di emettere un nuovo preventivo di connessione, poiché tale diverso atteggiamento può derivare dal mutamento delle condizioni di rete, tale da rendere disponibile una nuova e diversa soluzione tecnica minima di connessione.
 30. Resta comunque impregiudicato il diritto del reclamante di presentare una nuova richiesta di connessione alla rete, eventualmente avvalendosi della facoltà, concessagli dall'articolo 6, comma 4, del TICA, di indicare un punto esistente della rete al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione

DELIBERA

1. di respingere, per i suesposti motivi, i 2 (due) reclami presentati dalla ditta individuale Mele Claudio nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A.;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito *internet* dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

14 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni